

BStGer RR.2015.9 vom 21. Mai 2015

Bundesstrafgericht, 2015-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.9

FR: TPF RR.2015.9 du 21 mai 2015

IT: TPF RR.2015.9 del 21 maggio 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.1

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante

- 4 -

scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.2

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell'autorità federale d'esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

E. 1.3

La ricorrente, in qualità di intestataria del conto litigioso, è legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 80h AIMP e dell'art. 9a lett. a OAIMP (v. DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

E. 2

settembre 2014 indica con sufficiente chiarezza i motivi alla base della stessa ed i fatti riportati corrispondono ad un abbreviato dei passi intrapresi dagli inquirenti italiani (v. act. 1.3). Nella stessa sono inoltre presenti gli elementi richiesti dall'art. 10 cpv. 2 OAIMP, segnatamente il luogo, il momento e le modalità di commissione delle infrazioni così come l'ipotesi di reato prevista dall'ordinamento giuridico italiano, ossia il riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) evidenziata peraltro già sullo stesso frontespizio.

E. 2.1

Per verificare se la condizione della doppia punibilità sia adempiuta o meno, l'autorità di assistenza deve disporre di un esposto dei fatti – generalmente un riassunto della procedura in corso – contenente anche una qualifica giuridica delle infrazioni contestate (ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, p. 293). Tale esposto deve indicare almeno il luogo, la data ed il modo di commissione dell'infrazione (art. 10 cpv. 2 OAIMP). Le indicazioni fornite dall'autorità rogante non devono tuttavia contenere delle prove a carico, ma devono essere sufficientemente sostanziate in modo tale da permettere l'effettiva verifica da parte dell'autorità di

- 5 -

assistenza dell'ammissibilità della richiesta e dell'assenza di motivi ostativi (cfr. DTF 139 II 405 consid. 7.2.2). Lo Stato richiedente deve in particolare esporre le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di verificare che la rogatoria non costituisca un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c).

E. 2.2

Nel caso oggetto della presente impugnazione, la richiesta di assistenza del

E. 2.3

Visto quanto precede e alla luce dei sopraccitati principi giurisprudenziali, l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria in esame adempie chiaramente le esigenze legali richieste. Per questi motivi, la relativa censura della ricorrente non può trovare accoglimento.

E. 3

La ricorrente sostiene inoltre che la condizione stessa di doppia punibilità non sia in casu adempiuta, e che, conseguentemente, la trasmissione della documentazione bancaria litigiosa non andrebbe concessa allo Stato richiedente.

E. 3.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. a CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva – quali il sequestro e la trasmissione di documentazione bancaria – è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

E. 3.2

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti adottati nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va deter-

- 6 -

minata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 118 Ib 543 consid. 3b/aa; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; TPF 2012 114 consid. 7.4). Va pure ritenuto che, nel campo della cosiddetta piccola assistenza, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii). L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero e all'art. 18 n. 1 lett. d CRic. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica.

E. 3.3

nonché TPF 2011 194 consid. 2.1 e la sentenza RR.2008.167-171 del 24 settembre 2008, consid. 4.5.1 con relativa decisione di non entrata in materia del Tribunale federale 1C_463/2008 del 13 novembre 2008). Ritornando alle censure sollevate dall'insorgente, va rilevato che detta giurisprudenza trova la sua giustificazione proprio nell'impossibilità, per l'autorità estera, di indicare, in determinati casi, quali siano le attività criminali alla base dell'attività di riciclaggio prima dell'ottenimento delle informazioni bancarie richieste. Un diniego dell'assistenza in tali casi, non corrisponderebbe alla nozione di assistenza più ampia possibile prevista dall'art. 1 n. 1 CEAG e dall'art.

E. 3.4

Da quanto sopra discende che la concessione dell'assistenza nel caso concreto non trova ostacoli né dal punto di vista della doppia punibilità, né dal punto di vista dell'art. 3 cpv. 3

AIMP richiamati gli art. 2 lett. a CEAG e 18 n. 1 lett. d CRic. 4. Nel prosieguo della sua impugnativa, la ricorrente sostiene che vi sia una violazione del principio della proporzionalità. A. Ltd afferma a tal proposito che la richiesta non è stata sufficientemente delimitata e che costituisce un'inammissibile "fishing expedition". 4.1 Al fine di evadere correttamente la sopracitata censura di parte ricorrente, va preliminarmente rilevato che la scrivente autorità ha già avuto modo di pronunciarsi sul contenuto della rogatoria, ritenendola conforme ai requisiti definiti dalla giurisprudenza (si veda supra consid. 2). 4.2 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere

- 9 -

lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, *Internationale Rechtshilfe*, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.). 4.3 Nel caso in esame, l'insorgente, titolare della relazione bancaria litigiosa, è essa stessa implicata nelle indagini italiane. Secondo quanto riportato dalla rogatoria, A. Ltd avrebbe infatti disposto bonifici nei confronti dello stesso B. per una somma totale pari ad oltre EUR 950'000.-- (v. supra consid. 3.3). Oltre a ciò, per mezzo della documentazione trasmessa dalla banca D., è stato possibile evidenziare

alcuni trasferimenti di denaro in favore del conto n. 1 provenienti da

- 10 -

un'altra entità, anch'essa oggetto delle attenzioni degli inquirenti italiani, ovvero la già citata F. Inc. (v. act. 1.2, punto 3.3). Ciò constatato, ed in particolare tenuto conto dei punti di contatto tra l'oggetto della misura di assistenza e lo stesso B., conformemente alla predetta giurisprudenza, l'utilità potenziale dei documenti bancari in questione è certamente data. Le autorità italiane devono infatti ricostruire il cammino dei trasferimenti in esame e la sistematica delle movimentazioni di capitali entro le varie entità implicate, al fine di chiarire i punti oscuri riguardanti la fattispecie oggetto d'indagine all'estero. 4.4 Alla luce di ciò vi è da confermare la sufficiente relazione tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero, dal momento che spetta comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e la relazione bancaria del ricorrente. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una "fishing expedition" e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità. 5. Da ultimo l'insorgente fa valere un difetto di competenza dell'autorità rogante, in specie la Procura di Salerno. A. Ltd sostiene che i reati sarebbero stati commessi sul territorio sovrano di Città del Vaticano, Stato che dispone di un distinto sistema giudiziario. La ricorrente censura inoltre la posizione del MPC secondo cui vi sarebbero ad ogni modo evidenze di illeciti commessi anche sul territorio italiano, in quanto non sarebbero dimostrati né il riciclaggio stesso né tanto meno dei crimini commessi a monte. Sempre facendo riferimento all'autorità rogante, A. Ltd invoca l'esistenza di gravi deficienze nel procedimento penale italiano, in rapporto con il fatto che la rogatoria si limita ad indicare una "sedicente" origine illecita senza tuttavia fare menzione dei crimini commessi a monte. Ciò sarebbe contrario agli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost., così come all'art. 6 n. 1 e 3 CEDU. 5.1 La concessione di assistenza in materia penale presuppone la competenza repressiva dello Stato richiedente (v. anche art. 1 n. 1 CEAG); la decisione sulla propria competenza spetta di principio allo Stato rogante e può essere respinta soltanto nei casi in cui le autorità giudiziarie di quest'ultimo risultino manifestamente incompetenti a procedere, ovvero se la loro competenza viene fondata in maniera arbitraria (DTF 126 II 212 consid. 6; TPF 2013 97 consid. 5.2). Nella fattispecie l'autorità inquirente italiana ha avviato un'inchiesta per far luce su reati che sarebbero stati commessi sul territorio italiano, in particolare nella regione di Salerno. La giurisdizione italiana è quindi palese alla luce dei criteri riconosciuti dal diritto penale internazionale, e più precisamente alla luce del principio di territorialità (v. GLESS, Internationales Strafrecht, Basilea 2011,

- 11 -

n. 130-213; MARAUHN/SIMON, Die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Straf- gewalt in transnationalen Fallgestaltungen, in Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität, Osnabrück 2012, pag. 21 e segg.). Il fatto che possa anche esserci una parallela competenza repressiva da parte della Città del Vaticano non permette di considerare esclusa e tanto meno abusiva la giurisdizione italiana in merito. Le relative censure della ricorrente vanno quindi palesemente disattese. 5.2 Per quanto riguarda la seconda ed ultima censura sollevata dalla ricorrente, è necessario fare riferimento all'art. 2 AIMP, secondo il quale, una domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) o presenti altre gravi deficienze

(lett. d). Tale disposto ha quale scopo di evitare che la Svizzera presti concorso a delle procedure che non garantiscano alla persona perseguita uno standard di protezione minimo, corrispondente a quello offerto negli Stati di diritto di natura democratica, così come emerge sia dalle predette convenzioni in materia di diritti umani, sia dall'ordine pubblico internazionale (DTF 133 IV 40 consid. 7.1; 122 II 140 consid. 5a). La ricorrente, persona giuridica con sede al di fuori dello Stato richiedente, non è direttamente oggetto dell'inchiesta estera e secondo la giurisprudenza non è legittimata a sollevare censure di questo genere (v. DTF 133 IV 40 consid. 7.2 e 125 II 356 consid. 8b). A prescindere da ciò non si vede, anche alla luce di quanto considerato sopra in merito alla doppia punibilità (v. consid. 3) e al principio della proporzionalità (v. consid. 4), quali sarebbero le concrete deficienze rimproverabili alla procedura estera, né dal punto di vista delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, né da quelle dell'ordine pubblico internazionale. Palesemente infondata la censura andrebbe comunque respinta anche nel merito. 6. Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.--; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'006.--. La cassa del Tribunale restituirà quindi fr. 6.-- alla ricorrente.

- 12 -

E. 3.5

e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente ZIMMERMANN, op. cit., pag. 554 n. 601 e MARC FORSTER, *Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereverdacht*, in RPS 124/2006, pag. 274 e segg.). Comunque, seppur in presenza di transazioni ingiustificate ed anche se la prova di un crimine a monte non è richiesta, un'attività criminale preliminare all'atto di riciclaggio dev'essere resa verosimile (TPF 2011 194 consid. 2.3.2). Nel caso oggetto della presente impugnativa, lo Stato estero ha anzitutto accertato che il Monsignor B., all'interno di un immobile di sua proprietà sito a Salerno aveva tra le altre cose beni di ingente valore, fra cui quadri attribuibili a pittori quali De Chirico, Labella, Fantuzzi, Tafuri, Chagall, Gentile, Guttuso nonché un calco del Crocefisso dell'Altare di San Pietro del Bernini, monili, argenteria, vasi e sottopiatti d'argento, candelabri di Bulgari etc., il tutto per un valore stimato dal medesimo B., in occasione della denuncia per furto di cui nei Fatti alla lettera A, in circa 5/6 milioni di euro. Le indagini consentivano sin da subito di acclarare l'assoluta e ingiustificata sproporzione tra la capacità reddituale del prelado e le enormi disponibilità economiche dallo stesso movimentate (spesso anche in contanti) o accumulate nel corso degli anni e reimpiegate in iniziative immobiliari e societarie. Le successive indagini di polizia giudiziaria effettuate dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno, le intercettazioni telefoniche disposte, gli accertamenti bancari espletati su tutto il territorio italiano, il

- 7 -

sequestro di documentazione, nonché le dichiarazioni rese da altri indagati, risp. da persone informate sui fatti, hanno fatto emergere quello che le autorità italiane hanno definito "un

inquietante scenario" (v. act. 1.3, pag. 2). In sintesi egli avrebbe fatto affluire sui conti correnti a lui intestati o comunque a lui riconducibili presso lo IOR, ingenti somme di denaro appartenenti a terze persone, in parte poi reinvestite in immobili e società sul territorio salernitano, accumulando un notevole patrimonio sia immobiliare che societario. In altri termini B. avrebbe utilizzato somme di denaro provenienti da conti correnti da lui accessi presso lo IOR, a loro volta alimentati da denaro proveniente da banche svizzere, mediante tutta una serie di operazioni precisamente elencate dalle autorità italiane nella loro commissione rogatoria (v. act. 1.3 pag. 4 e 5). Certo le autorità italiane non spiegano esattamente quali sarebbero i reati a monte di queste operazioni, ma in virtù della sopraccitata giurisprudenza e dottrina basta che rendano verosimile l'esistenza di un'attività criminale preliminare al riciclaggio. A questo proposito, alla luce della loro dettagliata descrizione dei fatti è indubbio che le condotte rimproverate a B. sono altamente sospette sia per il suo modus operandi che per l'ammontare delle somme che sarebbero passate dai suoi conti bancari: soltanto per quanto riguarda le movimentazioni provenienti da A. Ltd e da F. Inc. si parla di 57 operazioni tra il 9 agosto 2004 ed il 20 maggio 2013, mediante singoli bonifici che vanno da EUR 10'000.-- fino a 149'975.--, per un totale di EUR 1'623'908.79; ad esse ha fatto seguito un prelevamento in contanti di EUR 588'248.51, poi distribuiti a favore di 56 soggetti (ciascuno destinatario di un importo non superiore a EUR 10'000.-- e quindi alla soglia stabilita dalla normativa antiriciclaggio italiana per l'utilizzo di contante), i quali si sono poi autonomamente recati presso differenti istituti di credito, consegnando il denaro contante e richiedendo l'emissione di assegni circolari di pari importo, i quali sono poi stati riconsegnati allo stesso B., che li ha infine versati presso una filiale romana della banca G. ad estinzione di un mutuo ipotecario di EUR 600'000.--, gravante su un immobile di sua proprietà. Che questo tipo di operazioni siano difficilmente compatibili con l'attività professionale del prelado (responsabile della contabilità analitica dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di Città del Vaticano), e nemmeno con le pretese donazioni per fini caritatevoli in favore del "Fondo anziani" a lui intestato, in parte addotte come giustificazione, è palese. A questo si aggiunge tutta una serie di ulteriori condotte poste in essere dallo stesso B. sul territorio salernitano, consistenti nell'impiego di ingenti somme di denaro (spesso in contanti), sempre provenienti da conti correnti presso lo IOR e dettagliatamente descritte nella rogatoria, segnatamente per l'acquisto di differenti immobili nonché di quote societarie, da cui emerge un quadro generale caratterizzato da altissima opacità finanziaria, inspiegabile alla luce di quelle che sarebbero le attività ufficiali del prelado. In questo senso vi sono sufficienti elementi per giudicare verosimile l'esistenza di un crimine a monte ai sensi della predetta giurisprudenza. L'insieme di tutte queste operazioni sospette, per modalità ma anche per ammontare, lascia presagire l'esistenza di retroscena criminali, che la commissione rogatoria

- 8 -

in quanto tale dovrà appunto acclarare (v. anche DTF 129 II 97 consid. 3.2 e

E. 8

CRic. Va inoltre ricordato che, a norma dell'art. IV dell'Accordo italo-svizzero, le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa (riserva della specialità). Tale divieto trova in particolare applicazione qualora i fatti oggetto della rogatoria hanno, per lo Stato

richiesto, natura politica, militare o fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'art. II n. 3 dell'Accordo italo-svizzero. Qualora gli ulteriori accertamenti, che l'autorità penale italiana dovrà fare per far luce sui presunti reati a monte delle operazioni incriminate, dovessero esaurirsi nella constatazione dell'esistenza di meri fatti di natura fiscale, in virtù della riserva della specialità, cui la decisione impugnata esplicitamente rinvia (v. act. 1.2 pag. 9), le autorità italiane non potrebbero utilizzare le informazioni ottenute dalla Svizzera. In virtù del principio della buona fede fra Stati non vi è nessuna ragione per ritenere che le autorità italiane non rispetterebbero tale divieto, facente parte integrante di tutti i rapporti di cooperazione internazionale fra la Svizzera e l'estero. Anche sotto questo profilo le censure del ricorrente vanno respinte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.